



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 12/05/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2009, n. 468

Lizzanello (Le) - Realizzazione di una strada esterna al centro abitato. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Lizzanello (Le).

L'Assessore Regionale all'Urbanistica Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n°490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di LIZZANELLO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare

- agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o,se presente,dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure,sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente ed immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente ed in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del PUTT/P, come stabilito dall'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, è possibile realizzare opere pubbliche ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Lizzanello (LE) ha richiesto agli uffici regionali di rilasciare il parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente ad un progetto di realizzazione di una strada esterna al centro abitato.

**SOGGETTO PROPONENTE:** Comune di LIZZANELLO (LE)

**INTERVENTO:** Realizzazione di di una strada esterna al centro abitato.

Con nota n. 38 del 07.01.2009 acquisita al prot. n. 0001 del 07.01.2009 del Servizio Settore Urbanistico Regionale, come successivamente integrata con nota in data 06/03/2009, il Comune di LIZZANELLO (LE) ha trasmesso documentazione scritto-grafica relativa al progetto dei lavori di una strada esterna al centro abitato adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n.13/01 con Deliberazione di C.C. n. ro 2 del 08.05.08 ed approvato con Deliberazione di C.C. n.ro 24 del 23.10.08. La deliberazione n.2/2008 è stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal 09.06.08 al 25.06.08 senza osservazioni.

A seguito dell'esame della documentazione scrittografica prodotta, la P.O. di Lecce del Servizio

Urbanistico, con nota in data 04/03/2009 n°406, richiedeva tra l'altro al Comune di Lizzanello "...una relazione paesaggistica integrativa in duplice copia da cui si evinca che l'intervento proposto contrasti o meno con le prescrizioni di base del PUTT/P di cui al suddetto art. 3.14 e di cui ai combinati disposti dell'art. 3.09, punto 4, e dell'art. 3.08, punto 3.08.4, delle NTA del PUTT/P; nel caso l'intervento proposto debba eseguito in contrasto con le prescrizione del PUTT/P, per la sua realizzazione occorre attivare la procedura di deroga ex art. 5.07, punto 3.1, delle NTA del PUTT/P."

Il Comune di Lizzanello con nota del 06/03/2009, prot. n° 2284, acquisita da questa P.O. in pari data, attestando che l'intervento non interessava beni diffusi nel paesaggio agrario e rilevando la presenza di un ciglio di scarpata lungo il tracciato stradale, chiedeva il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07, punto 3, delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Relazione descrittiva - Relazioni specialistiche;
- TAV 2 Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e idraulica;
- TAV 3 Relazione sismica;
- TAV 4 Rilievo plani-altimetrico;
- TAV 5 Rappresentazione dell'intervento su stralcio di P. di F. vigente;
- TAV 6 Rappresentazione dell'intervento su stralcio aerofotogrammetrico;
- TAV 7 Rappresentazione dell'intervento su ripresa aerea;
- TAV 8 Profili longitudinali della strada di progetto;
- TAV 9 Profili longitudinali delle strade confluenti;
- TAV 10/A Sezioni stradali Stralci planimetrici e strumento urbanistico;
- TAV 10/B Sezioni stradali;
- TAV 10/C Sezioni stradali;
- TAV 11 Capitolato speciale d'appalto;
- TAV 12/A Piano particellare degli espropri (Rappresentazione dell'intervento su stralcio cat.);
- TAV 12/B Piano particellare degli espropri (Calcolo degli indennizzi);
- TAV 13 Computo metrico estimativo (Quadro economico);
- TAV 14 Elenco prezzi unitari;
- TAV 15 Piano di manutenzione dell'opera;
- TAV 16 Piano di sicurezza e coordinamento;
- TAV 17 Fascicolo dell'opera;
- TAV 18 Cronoprogramma dei lavori (Calcolo della durata dei lavori);
- TAV 19 Stima dei costi per la sicurezza;
- TAV 20 Piano di sicurezza e coordinamento di cantiere - Lay - out;
- TAV 21 Incidenza della mano d'opera;
- TAV 22 Relazione di conformità al PUTT/P.

Il progetto prevede la realizzazione di nuova viabilità esterna al centro abitato di Lizzanello per il collegamento delle vie XX Settembre e via L. Da Vinci necessaria al fine di decongestionare il traffico urbano..

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

La strada da realizzare ricade in parte in un ambito territoriale esteso classificato "E" ed in parte in un ambito territoriale esteso classificato "C"; inoltre la strada interessa per la parte ricadente nell'ATE classificato "E" un ciglio di scarpata.

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano, pertanto, sottoposte in parte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P ). Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale

se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) e relativamente al tratto stradale ricadente in un ATE classificato "C", si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale; l'area di intervento ricade all' interno di una zona a gestione sociale indicata nelle tavole del PUTT/P come C 1 - Pizzuti;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela;

La documentazione presentata evidenzia, infine, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti

Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Per quanto, invece attiene, il parere paesaggistico richiesto da rilasciare solo relativamente al tratto di strada ricadente in un ATE classificato "C" si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti ed, in particolare, che l'intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; pertanto, l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, relativamente al tratto di strada ricadente in un ATE classificato "C", è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, relativamente al tratto di strada ricadente in un ATE classificato "C" costituente parte di un progetto proposto in variante urbanistica ex art. 16, 3° e 4° comma, della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) i movimenti di materia per la realizzazione della strada di progetto siano ridotti al minimo necessario con riutilizzo nella stessa area;
- 2) l'andamento orografico della strada sia per quanto possibile coincidente con quello del terreno, con lavori di sbancamento e rilevati nella misura strettamente necessari per la regolarizzazione dell'opera e per evitare pendenze pericolose per la circolazione di automobilistica e ciclistica;
- 3) le scarpate in rilievo siano opportunamente inerbite.

Per quanto attiene, invece, la parte di strada ricadente in un ATE classificato "E" interessata pur rilevandosi che non occorre per tale tratto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 né del parere paesaggistico ex art. 5.03, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, si evince che la zona oggetto d'intervento interessa un ciglio di scarpata classificato in base all'art. 3.09.2 come classe 2.2, nonché la relativa area annessa.

Ciò stante, in considerazione di quanto sopra evidenziato, l'intervento proposto comporta una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Lizzanello ai sensi dell' art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P.

A riguardo, come risulta dagli elaborati progettuali pervenuti, il comune di Lizzanello ha verificato che:  
- le opere da realizzare sono di importante interesse per la popolazione residente, in quanto evitano l'attraversamento del centro abitato di Lizzanello (LE), resolvendo i problemi di traffico all'interno del

centro abitato;

- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative;
- le opere da realizzare sono compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi;
- assicurano una minima incidenza ambientale e prevedono l'inerbimento delle scarpate in rilevato.

In particolare, il Comune di Lizzanello rappresenta che, anche volendo spostare il tracciato stradale, lo stesso interesserebbe il ciglio di scarpata in quanto questo è posto trasversalmente alla sede stradale.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) i movimenti di materia per la realizzazione della strada di progetto siano ridotti al minimo necessario con riutilizzo nella stessa area;
- 2) l'andamento orografico della strada sia per quanto possibile coincidente con quello del terreno, con lavori di sbancamento e rilevati nella misura strettamente necessari per la regolarizzazione dell'opera e per evitare pendenze pericolose per la circolazione di automobilistica e ciclistica;
- 3) le scarpate in rilievo siano opportunamente inerbite.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente al tratto di strada ricadente in un ATE classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell' art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P

Il presente provvedimento attiene, inoltre, all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente ai lavori stradali da eseguire ricadenti sul ciglio di scarpata e nella relativa area annessa.

Si fa presente che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. n. 56/1980 e, pertanto, il Comune di Lizzanello dovrà procedere, più correttamente sul piano amministrativo, a seguito del rilascio del presente parere alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che, permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V ad. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m. ed I.

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O..di Lecce e dal Dirigente del Servizio Urbanistico;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

DI RILASCIARE al Comune di Lizzanello (LE), il parere paesaggistico favorevole relativamente al progetto di realizzazione di una strada esterna per la parte ricadente in un ATE classificato "C" ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio fermo restando l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio;

DI RILASCIARE al Comune di Lizzanello (LE), relativamente al progetto di realizzazione di una strada esterna al centro abitato dello stesso, il provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio alle prescrizioni di base di cui ai combinati disposti dell' art. 3.09, punto 4 e dell' art. 3.08, punto 3.08.4 delle NTA del PUTT/P. nei termini riportati in narrativa;

DI DARE ATTO che la deroga concessa assume ai sensi dell'art. 5.07, punto 3.02 autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Sandro Frisullo

---